

Modifiche Codice Ambiente

Il secondo decreto correttivo al codice dell'ambiente Ã stato emanato con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 pubblicato sul supplemento ordinario n. 24 alla gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio scorso e che lo stesso contiene importanti modifiche al codice; modifiche che entreranno in vigore il 13 febbraio prossimo.

Le modifiche interessano:

- VIA e VAS
- Terre e rocce da scavo

Per quanto concerne la VIA (Valutazione impatto ambientale) e la VAS (Valutazione ambientale strategica) vengono escluse dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni le procedure avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto che, pertanto, dovranno essere concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Le norme del d.lgs. n. 4/2008 sostituiscono, integralmente, la precedente disciplina anche se non sembra che ci sia una radicale variazione ricordano, perÃ², che sono state inserite una serie di disposizioni volte ad assicurare il coordinamento tra la diverse autorizzazioni ambientali nonchÃ© la semplificazione dei procedimenti prevedendo anche la possibilitÃ che le amministrazioni procedenti stipulino a tal fine appositi accordi.

Per quanto riguarda i piani, programmi e progetti di competenza regionale viene previsto che le regioni , entro dodici mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 e, quindi entro il 13 febbraio 2009, dovranno adeguare le proprie normative.

Alle regioni stesse Ã, perÃ², riconosciuta un'ampia discrezionalitÃ nel definire ulteriori modalitÃ , rispetto a quelle previste nel decreto in riferimento:

- all'individuazione di piani, programmi e progetti da sottoporre a VIA o VAS;
- per la determinazione di criteri di esclusione dalla VIA per specifiche categorie progettuali;
- per lo svolgimento delle consultazioni;
- per le modalitÃ di partecipazione delle regioni confinanti eventualmente coinvolte dall'attuazione del piano;
- per l'individuazione dei soggetti competenti in materia.

Per quanto concerne le Terre e Rocce da scavo evidenziamo che i progetti di riutilizzo in essere alla data del 13 febbraio 2008 dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro i successivi 90 giorni.

In tale periodo le attivitÃ potranno continuare e le eventuali modifiche dovranno essere richieste dall'autoritÃ nel termine di 60 giorni.

Vengono, poi, introdotte importanti modifiche alla disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo ed, in particolare, viene ammesso lo stoccaggio sino a tre anni in caso di opere soggette a VIA ed il nuovo articolo 186 consente, inoltre, il riutilizzo in altro ciclo produttivo, purchÃ© in presenza di determinate condizioni.

A cura di Paolo Oreto